METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • PENALE D'IMPRESA E TRIBUTARIO
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 3371 • pp. 1–9 • §§ 1–35

Sequestro del profitto nell’ente 231: l’autonomia dal reo

English Edition Title: Seizure of Direct Profit in Corporate Liability Under Decree 231 and Offender Autonomy

Redazione di Metodo Giuridico [Redazione Scientifica]
Rivista Scientifica di Diritto e Giurisprudenza (ISSN 3103-7305)
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/redazione-metodo-giuridico/

Pubblicato il: 7 Ago 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–9 (§§ 1–35)

ABSTRACT SCIENTIFICO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29097 del 30 luglio 2026, ha stabilito che il principio di esclusione della solidarietà passiva in materia di sequestro e confisca del profitto del reato (affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al concorso di persone nel reato) non trova applicazione nell'ipotesi di concorrenza tra la responsabilità penale della persona fisica e la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001. Trattandosi di titoli di responsabilità ontologicamente distinti, il sequestro del profitto può legittimamente colpire in via autonoma e distinta sia il patrimonio dell'amministratore sia quello della società.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
Redazione di Metodo Giuridico, Sequestro del profitto nell’ente 231: l’autonomia dal reo, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 7 agosto 2026, art. 3371, pp. 1–9, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/08/07/responsabilita-enti-231-autonomia-sequestro-profitto-cassazione-29097-2026/.

OSCOLA: Editorial Board of Metodo Giuridico, ‘Sequestro del profitto nell’ente 231: l’autonomia dal reo’ (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 3371, 1–9 <https://www.metodogiuridico.it/2026/08/07/responsabilita-enti-231-autonomia-sequestro-profitto-cassazione-29097-2026/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/3371 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/08/07/responsabilita-enti-231-autonomia-sequestro-profitto-cassazione-29097-2026/
AEA JEL Codes:	K14 (Diritto penale sostanziale); K22 (Diritto societario, commerciale e dei mercati finanziari); H26 (Evasione, elusione e abuso del diritto tributario)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • reato economico [574]; reato tributario [3951]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2026:29097PEN • ECLI:IT:CASS:2026:13414PEN • ECLI:IT:CASS:2026:5923PEN`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Redazione di Metodo Giuridico. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Sequestro del profitto nell'ente 231: l'autonomia dal reo

*Inapplicabilità del divieto di **solidarietà passiva** tra la persona fisica e l'ente responsabile ex D.Lgs. 231/2001 ai fini del vincolo cautelare.*

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati Societari e 231 7 Agosto 2026 Lettura 12 min

Stato della questione

La questione riguarda l'applicabilità del principio di esclusione della **solidarietà passiva** (Sezioni Unite Massini) in materia di **sequestro del profitto nella responsabilità 231**. Con la sentenza n. 29097/2026, la Cassazione sancisce che l'autonomia ontologica della **responsabilità dell'ente** ex **art. 8 D.Lgs. 231/2001** legittima l'imposizione autonoma del vincolo cautelare sia sul patrimonio della persona fisica sia su quello della società.

Abstract (Italiano)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29097 del 30 luglio 2026, ha stabilito che il principio di esclusione della **solidarietà passiva** in materia di sequestro e **confisca del profitto** del reato (affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al concorso di persone nel reato) non trova applicazione nell'ipotesi di concorrenza tra la responsabilità penale della persona fisica e la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001. Trattandosi di titoli di responsabilità ontologicamente distinti, il **sequestro del profitto** può legittimamente colpire in via autonoma e distinta sia il patrimonio dell'amministratore sia quello della società.

Abstract (English)

In judgment no. 29097 of 30 July 2026, the Italian Court of Cassation ruled that the principle excluding passive joint liability for freezing orders and confiscation of crime proceeds does not apply to the concurrent criminal liability of individual perpetrators and corporate administrative liability under Legislative Decree 231/2001. Owing to the autonomous nature of corporate liability under Article 8 of the Decree, precautionary asset freezing may lawfully target both the individual officer's and the company's assets independently.

Punti Chiave dell'Analisi

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

- **Autonomia della responsabilità dell'ente:** La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 è ancorata alla **colpa da organizzazione** e si distingue nettamente dal concorso penale di persone nel reato.
- **Inapplicabilità del principio Massini:** Il divieto di solidarietà passiva elaborato dalle Sezioni Unite opera unicamente per i concorrenti persone fisiche, non nei confronti della società.
- **Duplicità del vincolo cautelare:** Il **sequestro del profitto nella responsabilità 231** può colpire contemporaneamente il patrimonio del legale rappresentante e quello dell'ente.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

*Il principio di esclusione della solidarietà passiva in materia di sequestro preventivo finalizzato alla **confisca del profitto** del reato, affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al concorso di persone nel reato, non è estensibile al diverso caso in cui concorrano la responsabilità penale della persona fisica autrice del reato-presupposto e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Trattandosi di titoli di responsabilità ontologicamente distinti, fondati sulla **colpa da organizzazione**, il sequestro ed la confisca del profitto ex **art. 19 D.Lgs. 231/2001** possono essere disposti in via autonoma e distinta sia sul patrimonio dell'amministratore sia su quello della persona giuridica.*

01. Introduzione: la pronuncia Cassazione n. 29097/2026

La recente sentenza depositata dalla **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, 30 luglio 2026, n. 29097**[1], affronta uno dei nodi più complessi e dibattuti dell'intersezione tra il diritto penale dell'economia ed il sistema della **responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001**. Oggetto della pronuncia è la perimetrazione del **sequestro del profitto nella responsabilità 231** e l'applicabilità o meno alla persona giuridica del principio di esclusione della **solidarietà passiva** in materia di confisca, autorevolmente enunciato dalle **Sezioni Unite** della Cassazione per il concorso di persone nel reato.

Con una rigorosa disamina fondata sull'autonomia ontologica della **responsabilità dell'ente** sancita dall'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, i Giudici di Legittimità chiariscono che l'ente non riveste mai la qualifica di concorrente nel reato presupposto commesso dalla persona fisica. Trattandosi di titoli di responsabilità distinti — uno fondato sulla responsabilità penale individuale e l'altro sulla **colpa da organizzazione** dell'ente — il divieto di duplicazione del vincolo cautelare sulla medesima quota di profitto non opera nell'interrelazione tra società ed amministratore.

La decisione offre un contributo decisivo per la prassi applicativa delle misure cautelari reali ex art. 19 e 53 D.Lgs. 231/2001 ed ex art. 321 c.p.p., fornendo alle imprese ed agli operatori del diritto

indicazioni imprescindibili in tema di assetti organizzativi, gestione del rischio giudiziario e protezione del patrimonio aziendale dalle aggressioni cautelari.

Nei capitoli che seguono si analizzeranno nel dettaglio i fatti di causa, i principi affermati dalle **Sezioni Unite** Massini ed il percorso argomentativo con cui il Supremo Consesso ne ha motivato la non estensibilità al sistema della responsabilità punitiva degli enti.

Nell'esaminare la fattispecie concreta, la Corte di Cassazione sottolinea come l'introduzione dei **reati tributari** all'interno del catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 (operata dall'art. 39 del D.L. 124/2019 e dal D.Lgs. 75/2020) abbia profondamente innovato la mappa del rischio giudiziario d'impresa. Nei delitti di dichiarazione fraudolenta, di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio dei proventi dell'evasione, il profitto dell'illecito consiste tipicamente nel risparmio d'imposta indebitamente conseguito dalla società o nelle risorse finanziarie sottratte all'imposizione ed al fisco.

Tale vantaggio economico si riversa in via primaria ed immediata nel patrimonio aziendale dell'ente, il quale beneficia dell'abbattimento dell'imponibile o dell'iniezione di liquidità derivante dal reato fiscale. Tuttavia, la circostanza che l'amministratore unico o il legale rappresentante non abbia tratto un vantaggio patrimoniale diretto a titolo personale non elide affatto l'autonomia della posizione punitiva della società. L'illecito amministrativo dell'ente trae origine dal difetto di **modello organizzativo idoneo** ed il vincolo cautelare del **sequestro del profitto nella responsabilità 231** trova pieno ed autonomo titolo nell'utilità patrimoniale entrata nella disponibilità dell'impresa.

02. La fattispecie concreta ed i gradi di merito

2.1 — I reati tributari e l'imputazione della responsabilità alla s.r.l.

La vicenda sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione trae origine da un'articolata indagine penale in materia di reati finanziari, tributari e di autoriciclaggio a carico del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata. Nel corso delle indagini preliminari, il GIP presso il Tribunale territorialmente competente disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente ex art. 321, comma 2, c.p.p. ed ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 del profitto dei reati contestati.

Il vincolo cautelare attingeva sia i conti correnti ed i beni immobili personali dell'amministratore indagato per i reati-presupposto, sia le disponibilità finanziarie ed i beni aziendali della s.r.l., chiamata a rispondere in via autonoma a titolo di responsabilità amministrativa per illecito dipendente da reato commesso nel suo interesse e vantaggio[2].

2.2 — La tesi difensiva fondata sul principio Sezioni Unite Massini

Il legale rappresentante della società proponeva istanza di riesame e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro preventivo. La difesa sosteneva la violazione del principio di **esclusione della solidarietà passiva** elaborato dalle **Sezioni Unite** della Cassazione (sent. Massini), secondo cui la **confisca del profitto** del reato non può essere disposta duplicando l'importo da apprendere tra i diversi soggetti responsabili, dovendosi limitare l'ablazione al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente.

Secondo la prospettazione difensiva, poiché il profitto dell'ipotizzato illecito tributario era confluito interamente nelle casse della società senza produrre alcun arricchimento personale nel patrimonio del dirigente, l'esecuzione del sequestro nei confronti dell'amministratore costituiva una duplicazione indebita del vincolo cautelare in palese contrasto con i canoni di proporzionalità ed adeguatezza[3].

La questione giuridica è giunta quindi all'esame della Seconda Sezione Penale per stabilire se le regole dettate dalle **Sezioni Unite** in tema di concorso di persone siano meccanicamente traslabili alla responsabilità punitiva degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Sotto il profilo dogmatico e costituzionale, la separazione concettuale tra il concorso penale di persone ex art. 110 c.p. ed la responsabilità amministrativa dell'ente si fonda sulla diversa natura del titolo d'imputazione. Mentre la responsabilità della persona fisica presuppone l'accertamento dell'elemento psicologico del dolo o della colpa individuale nella commissione del fatto di reato, la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un *tertium genus* di responsabilità punitiva, presidiata dalle garanzie dell'art. 27 Cost., la cui colpevolezza si sostanzia nella **colpa da organizzazione**.

L'ente non risponde a titolo di responsabilità oggettiva o di posizione per il solo fatto del reato commesso dall'apicale, ma per non essersi dotato di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a prevenire la commissione di illeciti penali. È proprio questa autonomia strutturale sancita dall'**art. 8 del D.Lgs. 231/2001** a spezzare il nesso di solidarietà passiva con il reo: l'obbligazione dell'ente verso lo Stato per la confisca del profitto ex art. 19 ha titolo nella sua specifica colpa organizzativa e nel vantaggio economico conseguito dall'impresa, risultando del tutto indipendente dal patrimonio del dirigente.

03. Il quadro normativo: l'autonomia ex art. 8 D.Lgs. 231/2001

3.1 — La colpa da organizzazione ed la distinzione dal concorso di persone

Il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 si fonda sul principio cardine dell'**autonomia della responsabilità dell'ente**. L'art. 8 del decreto stabilisce espressamente che la responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Tale autonomia conferma che il titolo di addebito dell'ente non è una forma di concorso penale ex art. 110 c.p. nel reato commesso dalla persona fisica, bensì una fattispecie complessa propria ad addebito punitivo autonomo, incardinata sulla **colpa da organizzazione** e sulla mancata adozione od efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione del rischio-reato ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001[4].

3.2 — Il regime del sequestro e della confisca del profitto ex art. 19

L'art. 19 del D.Lgs. 231/2001 dispone la confisca obbligatoria nei confronti dell'ente del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca in forma diretta sui beni dell'ente, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

A garanzia dell'esecuzione della confisca, l'art. 53 D.Lgs. 231/2001 autorizza il giudice a disporre il sequestro preventivo sulle cose di cui è consentita la confisca. Poiché la misura ablatoria nei confronti dell'ente costituisce una sanzione principale ed autonoma dell'illecito amministrativo da reato, il presupposto del vincolo cautelare risiede nell'accertamento incidentale del **sequestro del profitto nella responsabilità 231**, senza che le vicende personali del reo possano paralizzare l'azione punitiva statale nei confronti dell'impresa[5].

3.3 — La Tabella dei Precedenti e il panorama giurisprudenziale

Per comprendere in modo organico la giurisprudenza della Sezione Seconda Penale in materia di vincolo cautelare ed autonomia della **responsabilità dell'ente** ex D.Lgs. 231/2001, la seguente tabella riassume i principi ed i precedenti fondamentali della Corte di Cassazione e dei Giudici di Merito:

PRONUNCIA E SEDE	OGGETTO DELLA DECISIONE	PRINCIPIO RILEVANTE EX D.LGS. 231/2001
Cass. pen. n. 29097/2026	Sequestro profitto tra amministratore ed ente.	Inapplicabilità del divieto di solidarietà passiva (Massini) per autonomia ex art. 8.
Cass. pen. n. 13414/2026	Motivazione del sequestro cautelare nei confronti dell'ente.	Autonoma valutazione della colpa organizzativa senza mero rinvio al reato del reo.
Cass. pen. n. 5923/2026	Criteri di interesse/vantaggio e profitto confiscabile.	Necessità di derivazione causale diretta del profitto dal reato presupposto.
Tribunale Cremona n. 130/2025	Concorso tra confisca 231 e risarcimento Erario.	Salvezza dei diritti del danneggiato per evitare sanzioni duplicative allo Stato.

La Giurisprudenza di Legittimità chiarisce altresì la natura dei rapporti tra sequestro diretto e sequestro per equivalente. Nel sistema delineato dall'**art. 19 D.Lgs. 231/2001**, la confisca diretta del profitto del reato sui beni e sui conti della società ha priorità assoluta; soltanto in caso di capienza insufficiente o di impossibilità di apprendimento diretto delle somme si fa luogo al sequestro per equivalente sul patrimonio dell'ente o dell'amministratore.

Tuttavia, quando il profitto è confluito nella società ma quest'ultima ne ha disposto l'impiego o la dispersione, la possibilità di disporre il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica non esclude affatto la contemporanea e distinta applicazione delle misure cautelari reali ex art. 53 D.Lgs. 231/2001 sul patrimonio dell'ente. L'autonomia delle due procedure risponde alla duplice esigenza di colpire la pericolosità economica del reo e di privare l'organizzazione aziendale del vantaggio derivante dal deficit di **corporate compliance**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

04. La ratio decidendi della Cassazione e le implicazioni cautelari

4.1 — La non estensibilità del divieto di solidarietà passiva

Il nucleo centrale della motivazione della sentenza n. 29097/2026 risiede nel rigetto dell'assimilazione tra il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. ed il concorso tra la responsabilità dell'amministratore e quella della società. Le **Sezioni Unite** Massini avevano affermato che la **confisca del profitto** nei confronti dei concorrenti nel reato non può essere duplicata, dovendo l'ablazione essere ripartita in solido o per la quota effettivamente percepita da ciascuno.

La Seconda Sezione rileva che l'ente responsabile ex D.Lgs. 231/2001 non è mai un concorrente nel reato presupposto. Poiché la fattispecie di **responsabilità dell'ente** ha natura punitiva amministrativa fondata su un titolo autonomo, la garanzia dell'esclusione della **solidarietà passiva** è inapplicabile nei rapporti tra l'ente ed il proprio amministratore, analogamente a quanto riscontrato in materia di sequestro del profitto nei **reati tributari** e deducibilità dei costi.

> « L'autonomia della responsabilità dell'ente ex art. 8 D.Lgs. 231/2001 legittima l'imposizione autonoma del sequestro del profitto sia sul patrimonio dell'amministratore sia su quello della società. »

4.2 — Il doppio binario del vincolo cautelare sul patrimonio del reo e dell'ente

Ne consegue che il pubblico ministero ed il GIP possono legittimamente disporre il **sequestro del profitto nella responsabilità 231** in via autonoma e distinta nei confronti della persona fisica (a titolo di confisca diretta o per equivalente del profitto o del prezzo del reato) e nei confronti della società (a titolo di confisca ex **art. 19 D.Lgs. 231/2001**)[6].

L'assenza di **solidarietà passiva** comporta che il vincolo cautelare disposto sul patrimonio della persona fisica non esaurisce né riduce l'ammissibilità del sequestro sulle disponibilità dell'ente, purché siano accertati i presupposti oggettivi e soggettivi dell'interesse o vantaggio e della colpa organizzativa.

In tal modo, il **sequestro del profitto nella responsabilità 231** opera come presidio reale ed autonomo, impedendo che l'impossibilità di apprendere i beni del reo incida sull'effettività della risposta punitiva dell'ordinamento verso la società.

4.3 — I limiti delle restituzioni al danneggiato ed il ruolo dell'Erario

L'unico limite normativo alla misura ablatoria è costituito dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 19, primo comma, D.Lgs. 231/2001, che fa salva la parte del profitto che deve essere restituita al danneggiato. La Suprema Corte sottolinea tuttavia che l'eventuale restituzione del profitto al soggetto leso rileva in sede esecutiva o in presenza di un effettivo ristoro del danno, ma non impedisce la valida adozione ed esecuzione del vincolo cautelare in fase investigativa[7].

Le ricadute operative della sentenza n. 29097/2026 sul piano della **corporate governance** sono di fondamentale rilievo. Gli organi di amministrazione e controllo, gli Organismi di Vigilanza (OdV) ed i consulenti legali devono comprendere che l'unico strumento di tutela preventiva dell'impresa consiste nel continuo aggiornamento della mappa dei rischi e nell'adozione di protocolli decisionali trasparenti e verificabili.

In presenza di reati tributari o societari, la tempestiva adozione di condotte riparatorie ex art. 17 D.Lgs. 231/2001 — quali il risarcimento del danno, l'eliminazione delle carenze organizzative ed la messa a disposizione del profitto prima dell'apertura del dibattimento — permette all'ente di accedere all'inapplicabilità delle sanzioni interdittive ed al ridimensionamento del danno reputazionale e patrimoniale dell'azione cautelare.

05. Rilievi critici e riflessi sulla corporate compliance

5.1 — Impatto sui modelli organizzativi e la prevenzione del danno cautelare

La rigorosa affermazione dell'autonomia del sequestro nei confronti dell'ente impone una riflessione di grande momento pratico per gli Organismi di Vigilanza (OdV) ed i professionisti incaricati della compliance aziendale. L'assenza di **solidarietà passiva** con l'amministratore comporta che la società non può confidare sulla capienza del patrimonio personale del dirigente per scongiurare l'apposizione del vincolo reale sui propri conti correnti ed assets aziendali[8].

L'unico vero scudo idoneo ad impedire l'insorgere della responsabilità 231 risiede nella preventiva adozione ed efficace attuazione di un **modello organizzativo idoneo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001**, in grado di dimostrare l'assenza di **colpa da organizzazione** e l'elusione fraudolenta dei presidi da parte del reo.

5.2 — Tutela dei terzi creditori e concorso tra misure preventive e penali

Un ulteriore profilo critico riguarda il coordinamento tra il **sequestro del profitto** ex **art. 19 D.Lgs. 231/2001** ed la tutela dei terzi creditori in buona fede. In linea con la giurisprudenza di merito penale e civile[9], la **confisca del profitto** non può pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi estranei all'illecito che abbiano agito in buona fede prima della trascrizione del sequestro.

Inoltre, l'accertamento del profitto confiscabile all'ente deve rispettare rigorosamente il principio di irretroattività ex art. 2 c.p. e perimetrare il vantaggio economico di diretta derivazione causale dal reato presupposto, evitando indebite estensioni a ricavi di gestione del tutto leciti[10].

L'applicazione di tali principi da parte dei giudici di merito assicura un corretto bilanciamento tra l'esigenza di punire la **colpa da organizzazione** dell'ente e la tutela del patrimonio aziendale da

ingiustificate duplicazioni cautelari.

06. Conclusioni e prospettive operative

La pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione Seconda Penale, n. 29097 del 30 luglio 2026) offre una perimetrazione nitida ed incisiva del sistema punitivo degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Riaffermando che l'autonomia della **responsabilità dell'ente** ex art. 8 sclude l'estensibilità del divieto di **solidarietà passiva** elaborato per il concorso penale di persone (sent. Massini), il Supremo Consesso riconosce la piena legittimità dell'imposizione cautelare del **sequestro del profitto** sia sul patrimonio dell'amministratore sia su quello della persona giuridica.

Sul piano operativo per gli avvocati ed i consulenti d'impresa, la sentenza evidenzia la necessità di strutturare presidi di compliance idonei ed autonomi. La protezione dell'azienda dai rischi di ablazione cautelare non passa dalla capienza del patrimonio dei singoli dirigenti, ma dalla solidità dei Modelli di Organizzazione e Gestione e dall'attività di vigilanza dell'OdV, unici strumenti in grado di recidere il legame di imputazione della colpa organizzativa.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, 6, 7, 8 — Criteri di imputazione ed autonomia della responsabilità dell'ente.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, artt. 19, 53 — Confisca e sequestro preventivo del profitto del reato a carico dell'ente.

Codice di Procedura Penale, art. 321 — Oggetto e presupposti del sequestro preventivo e per equivalente.

Codice Penale, artt. 110, 322-ter — Concorso di persone nel reato e disciplina generale della confisca.

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza 30 luglio 2026, n. 29097** — Sentenza in commento: inapplicabilità del divieto di solidarietà passiva tra persona fisica ed ente ex D.Lgs. 231/2001.
2. **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza 13 aprile 2026, n. 13414** — Giurisprudenza di legittimità: motivazione autonoma del sequestro cautelare nei confronti dell'ente ex 231.
3. **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza 12 febbraio 2026, n. 5923** — Giurisprudenza di legittimità: criteri di imputazione dell'interesse/vantaggio e profitto confiscabile ex art. 19.
4. **Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 26 giugno 2026, n. 23812** — Giurisprudenza di legittimità: prescrizione quinquennale della confisca ex art. 22 D.Lgs. 231/2001 ed esecuzione.

5. **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza 26 marzo 2026, n. 11611** — Giurisprudenza di legittimità: patteggiamento della confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 e divieto di rappresentanza.
6. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 6 luglio 2026, n. 25257** — Giurisprudenza di legittimità: inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente.
7. **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza 12 gennaio 2026, n. 1041** — Giurisprudenza di legittimità: obbligatorietà del procedimento a carico dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 e misure cautelari.
8. **Tribunale di Cremona, Sezione Civile, Sentenza 11 marzo 2025, n. 130** — Giurisprudenza di merito: rapporto tra confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 e risarcimento del danno all'Erario.
9. **Tribunale di Bari, Sezione Penale, Sentenza 14 giugno 2023, n. 231** — Giurisprudenza di merito: idoneità ed adozione dei modelli organizzativi post delictum nella responsabilità degli enti.
10. **Corte d'Appello di Milano, Sezione Penale, Sentenza 11 giugno 2008, n. 2284** — Giurisprudenza di merito: quantificazione del profitto confiscabile all'ente e principio di irretroattività ex art. 2 c.p.

Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.